



N. 2322-A

Relazione orale

Relatrice BOLDI

**TESTO PROPOSTO DALLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)**

Comunicato alla Presidenza il 24 gennaio 2011

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010

**presentato dal Ministro per le politiche europee
di concerto con il Ministro degli affari esteri
con il Ministro della giustizia
con il Ministro della salute
con il Ministro dell'economia e delle finanze
con il Ministro per il turismo
e con il Ministro, *ad interim*, dello sviluppo economico**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 AGOSTO 2010

INDICE

Relazioni:

– della 1 ^a Commissione permanente	<i>Pag.</i>	3
– della 3 ^a Commissione permanente	»	5
– della 4 ^a Commissione permanente	»	6
– della 5 ^a Commissione permanente	»	7
– della 6 ^a Commissione permanente	»	9
– della 7 ^a Commissione permanente	»	11
– della 8 ^a Commissione permanente	»	12
– della 9 ^a Commissione permanente	»	15
– della 10 ^a Commissione permanente	»	18
– della 11 ^a Commissione permanente	»	20
– della 12 ^a Commissione permanente	»	21
– della 13 ^a Commissione permanente	»	23
– della Commissione parlamentare per le questioni regionali	»	24
Disegno di legge: testo d’iniziativa del Governo e testo proposto dalla Commissione	»	25

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BOSCKETTO)

3 novembre 2010

La Commissione, esaminato il disegno di legge, si esprime, per quanto di competenza, in senso favorevole.

su emendamenti

(Estensore: BENEDETTI VALENTINI)

3 novembre 2010

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 5.1 parere contrario, in quanto richiama espressamente le materie riservate alla competenza legislativa regionale, nelle quali è preclusa la legislazione statale;
- sull'emendamento 6.0.1 parere favorevole, a condizione che al comma 2 sia previsto il coinvolgimento delle Regioni, trattandosi di materia legislativa concorrente;
- sull'emendamento 9.4 parere contrario, ravvisandosi una possibile disparità di trattamento tra i soggetti abilitati alla professione di guida turistica;
- sull'emendamento 9.10 parere non ostativo, considerando che le previsioni di cui alle lettere *g*) e *h*) potrebbero risultare lesive dell'autonomia delle amministrazioni locali;
- sul subemendamento 10.15/1 parere contrario, in quanto non sono specificati gli atti sui quali deve essere acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

- sui subemendamenti 11.0.2/1 e 11.0.2/2 parere non ostativo, osservando che una disposizione di delegazione legislativa dovrebbe essere adottata in via autonoma e non in forma di modifica a una legge già vigente, peraltro in materia in parte diversa;
- parere non ostativo sui restanti emendamenti.

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE**(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)**

(Estensore: AMORUSO)

20 ottobre 2010

La Commissione, esaminato il disegno di legge, premesso che, a seguito dell'approvazione del trattato di Lisbona, è sorta l'esigenza di valorizzare le differenti prerogative che spettano ai Parlamenti nazionali nell'intero ciclo di elaborazione e trasposizione della normativa comunitaria, formula, per quanto di competenza, una relazione favorevole, rilevando tuttavia l'opportunità che il Parlamento nazionale non si limiti ad esercitare le proprie prerogative nell'elaborazione della fase ascendente della normativa comunitaria, ma possa intervenire altresì nella fase discendente recuperando un ruolo centrale nel recepimento della stessa, che miri a superare l'attuale assetto fondato sull'automatico ricorso allo strumento della delega legislativa.

RELAZIONE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(DIFESA)

(Estensore: CARRARA)

22 settembre 2010

La Commissione, esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge comunitaria 2010, formula una relazione favorevole.

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: DE ANGELIS)

4 novembre 2010

La Commissione, esaminato il disegno di legge, preso atto dei chiarimenti offerti dal Governo, esprime, per quanto di propria competenza, relazione favorevole a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione che alla fine dell'articolo 7, comma 2, vengano aggiunte le seguenti parole: «e le amministrazioni interessate devono svolgere le attività previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

La Commissione esprime poi parere non ostativo sulle modifiche alle direttive 2009/162/UE e 2010/23/UE contenute nell'allegato B relative, rispettivamente, al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ed al meccanismo di inversione contabile alla prestazione di determinati servizi, nel presupposto che non determinano effetti in termini di gettito erariale avendo carattere procedurale.

su emendamenti

(Estensore: FERRARA)

16 novembre 2010

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta ad eccezione che sull'emendamento 1.1, limitatamente alle direttive 2010/41/UE e 2010/45/UE, 1.2, limitatamente alla lettera *n*) del comma 2, 6.0.2, limitatamente alla lettera *b*), 9.10/2 e 10.15/2, sui quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Ai sensi della medesima norma costituzionale, il parere è favorevole sul subemendamento 10.16/1, a condizione che sia inserita una clausola di invarianza degli oneri. Esprime altresì parere di semplice contrarietà sull'emendamento 9.10.

Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti, ad eccezione che sulle proposte 11.0.2/1, 11.0.2/2, 11.0.2/3, 11.0.4 e 11.0.9, sul quale il parere è sospeso.

su emendamenti

(Estensore: DE ANGELIS)

12 gennaio 2011

La Commissione, esaminati gli emendamenti 9.10 (testo 2), 10.15 (testo 2), 11.0.2/1, 11.0.2/2, 11.0.2/3, 11.0.9 (testo 2)/1, 11.0.9 (testo 2)/2, 11.0.9 (testo 2)/3, 11.0.9 (testo 2)/4, 11.0.9 (testo 2)/5, 11.0.9 (testo 2)/6, 11.0.9 (testo 2)/7, 11.0.9 (testo 2), 11.0.10 e 11.0.11, relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario sulla proposta 11.0.2/1. Esprime poi parere contrario sulle proposte 11.0.2/2 e 11.0.2/3 condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'introduzione di clausole di invarianza degli oneri per la finanza pubblica. Esprime, infine, parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Resta sospeso il parere sull'emendamento 11.0.4 (testo 2).

su emendamenti

(Estensore: DE ANGELIS)

13 gennaio 2011

La Commissione, esaminato l'emendamento 11.0.4 (testo 2), esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla fine del comma 1 siano aggiunte le seguenti parole: «e che comunque non vada oltre il 30 giugno 2015».

RELAZIONE DELLA 6ª COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE E TESORO)

(Estensore: MURA)

27 ottobre 2010

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime una relazione favorevole con condizione e osservazioni:

Condizione

Al fine di preservare l'omogeneità e la coerenza delle disposizioni recate dalla legge comunitaria per favorire un *iter* parlamentare rapido del disegno di legge, allo scopo di superare il ritardo fin qui accumulato nel recepimento delle disposizioni comunitarie, la Commissione propone di sopprimere l'articolo 11, recante delega al Governo per la disciplina della fiducia. Tale orientamento deriva dalla circostanza dell'assenza di riferimenti specifici a disposizioni comunitarie vigenti da recepire; nonché dalla esigenza di consentire alle Commissioni parlamentari competenti di esaminare, secondo l'*iter* già definito, i disegni di legge vertenti su tale delicata e complessa questione.

In subordine, ove la Commissione 14ª non intendesse accogliere tale suggerimento, la Commissione rileva che il principio di delega recato dalla lettera *r*) del comma 6 dell'articolo 11 ai fini del coordinamento con la disciplina fiscale vigente in materia di *trust* vada modificato, prevedendo esplicitamente, in materia di imposte indirette, che l'imposta sia applicata – per effetto della creazione di un vincolo di destinazione sui beni oggetto del contratto di fiducia – solo al momento in cui si verifica l'effetto traslativo della proprietà sui predetti beni.

Osservazioni

La Commissione esprime apprezzamento per le disposizioni recate dall'articolo 7, auspicando che le modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, favoriscano il rilancio del settore del risparmio gestito, eliminando, anche sul piano tributario, gli elementi penalizzanti rispetto agli operatori aventi sede legale all'estero.

In relazione alla materia finanziaria, la Commissione rileva criticamente la mancata attuazione della delega recata dall'articolo 13 della

legge comunitaria per il 2008 per quanto riguarda l'istituzione di un organismo di contrasto alle frodi per il furto di identità e del credito al consumo, nonché per la materia della educazione finanziaria prevista nella medesima legge.

Ove ne ricorrano le condizioni, la Commissione suggerisce alla 14^a Commissione di verificare l'opportunità di reintrodurre nel disegno di legge le disposizioni di delega per attuare la direttiva europea sul credito al consumo con specifico riferimento alla questione del contrasto del furto di identità.

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE
(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA,
SPETTACOLO E SPORT)

(Estensore: POSSA)

12 ottobre 2010

La Commissione, esaminato il disegno di legge,

preso atto che al disegno di legge comunitaria fanno seguito due allegati, contenenti l'elenco delle direttive da recepire con decreto legislativo, distinte in base all'*iter* di approvazione;

considerato che tale disegno di legge non richiama direttive di diretto interesse della Commissione;

approva, per quanto di competenza, una relazione favorevole.

RELAZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(Estensore: MENARDI)

20 ottobre 2010

La Commissione, esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge:

- valutato positivamente l'articolo 10, recante i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega volta al recepimento delle direttive 2009/136/CE e 2009/140/CE in materia di comunicazioni elettroniche;
- ritenuta tuttavia necessaria una più definita puntualizzazione di alcuni dei suddetti principi e criteri direttivi sia per evitare eccessivi margini di discrezionalità in sede di esercizio della delega sia per favorire la predisposizione di una normativa sulle comunicazioni elettroniche conforme alle esigenze di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti;
- considerato che l'attuale formulazione dell'articolo 10, comma 3, lettere *n*) e *p*) non appare pienamente conforme al dettato della direttiva comunitaria 2009/140/CE, dal momento che tale direttiva lascia alle Autorità nazionali di regolamentazione ogni decisione ultima in merito alla valutazione e rilevanza delle condizioni di concorrenza nelle diverse zone all'interno degli Stati membri;
- valutato che, all'articolo 10, comma 3, lettera *q*), appare necessario prevedere il coordinamento tra tutte le Autorità indipendenti, al fine di garantire certezza normativa tale da assicurare prevedibilità regolamentare, anche con riferimento alla fase sanzionatoria, evitando pronunce contrastanti che abbiano l'effetto di limitare il potere dissuasivo della sanzione;

delibera di riferire favorevolmente, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 10, comma 3, lettera *c*), al fine di garantire una gestione davvero efficiente dello spettro radio, è opportuno prevedere che una quota delle frequenze rese libere dalla transizione dal sistema di trasmissione televisivo analogico al sistema digitale terrestre siano utilizzate per rafforzare i servizi di banda larga mobile;
- in sede di esercizio della delega, occorre porre particolare attenzione al rispetto del principio di neutralità tecnologica, richiamato dalla menzionata lettera *c*), quale presupposto imprescindibile per garantire l'universalità nell'accesso alla rete *internet*;

– all'articolo 10, comma 3, lettera *d*), è necessario chiarire a quale tipologia di spettro possano applicarsi eventuali limitazioni di accesso, in modo che queste ultime siano effettivamente proporzionate e non discriminatorie;

– all'articolo 10, comma 3, lettera *f*), va precisato che le prescrizioni a tutela degli utenti «deboli», in particolare le persone diversamente abili, devono applicarsi innanzi tutto ai siti *internet* e ai servizi di comunicazione elettronica gestiti dalle pubbliche amministrazioni;

– pur valutando positivamente la lettera *g*), riguardante il rafforzamento delle prescrizioni sulla trasparenza dei contratti per la fornitura dei servizi di comunicazione elettronica, appare opportuno inserirvi alcuni correttivi per garantire la qualità dei servizi offerti, la prevenzione dall'utilizzo disinvolto delle tariffe, nonché per permettere all'utente la sicura conoscibilità della tipologia di abbonamento proposta. A quest'ultimo riguardo, si suggerisce di definire, già a livello normativo, i contenuti delle proposte contrattuali, vietando agli operatori la predisposizione di offerte dietro le quali si celino servizi non richiesti o tariffe non chiaramente specificate;

– pur apprezzando la lettera *h*), riguardante la sicurezza e riservatezza delle comunicazioni e la protezione dei dati personali, appare opportuno sopprimere la lettera *b*) dell'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 16 agosto 2005 (cosiddetto «decreto Pisanu») laddove si impone ai titolari o ai gestori di un esercizio pubblico o di un circolo privato di qualsiasi specie – nel quale sono poste a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci, apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche – di identificare chi accede ai servizi telefonici e telematici offerti, prima dell'accesso stesso o dell'offerta di credenziali di accesso, acquisendo i dati anagrafici riportati su un documento di identità, nonché il tipo, il numero e la riproduzione del documento presentato dall'utente. Infatti, tale previsione, oltre a rappresentare un *unicum* nel panorama europeo e mondiale, non si è rivelata utile ai fini dell'attività di prevenzione e contrasto del terrorismo internazionale;

– si propone, così come previsto dal *considerando* n. 66 della direttiva 2009/136/CE, di interpretare il consenso di cui all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2002/58/CE («Direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche») – come novellato dall'articolo 2, n. 5), della citata direttiva 2009/136/CE – secondo l'adozione del sistema *opt-out*, lasciando quindi la libertà all'utente di gestire, modificare ed impostare preventivamente la possibilità di esprimere il consenso al trattamento dei dati attraverso le opzioni fornite dal *browser* del computer;

– all'articolo 10, comma 3, lettera *l*), recante la previsione di misure di promozione di investimenti efficienti e di innovazioni nelle infrastrutture di comunicazione elettronica, occorre inserire l'obbligo per lo Stato e gli enti pubblici di promuovere iniziative – come la connessione *internet* a banda larga – in aree «a fallimento di mercato», nelle quali gli operatori privati non hanno interesse ad investire;

– con riferimento all’articolo 10, comma 3, lettera *o*), riguardante la promozione di un’effettiva concorrenza infrastrutturale, è opportuno inserirvi uno specifico riferimento all’apertura della concorrenza per quanto concerne l’accesso alla rete telefonica in *unbundling*;

– al fine di evitare l’insorgere di possibili contrasti normativi con l’articolo 32-*bis*, comma 3, del decreto legislativo n. 77 del 2005 («Testo unico dei servizi di *media* audiovisivi e radiofonici») – introdotto dall’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 44 del 2010 (cosiddetto «decreto Romani») – ove si attribuisce all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il potere di emanare le disposizioni regolamentari per la tutela del diritto di autore, è necessario correggere la lettera *q*), chiarendo che il potere regolamentare in materia di tutela del diritto d’autore appartiene alla sola Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, spettando invece alla Presidenza del Consiglio dei ministri un semplice ruolo propositivo; alla medesima lettera, occorrerebbe poi sostituire le parole da: «per le garanzie» a: «di cui al comma 1», con la parola: «indipendenti», aggiungendo, conseguentemente, dopo le parole: «sviluppo economico», le parole: «garantendo il coordinamento tra le stesse, al fine di prevenire eventuali sovrapposizioni di competenze»;

– considerato che la normativa sulla protezione del diritto d’autore risale, nel suo impianto di fondo, al 1941 (legge n. 633), è auspicabile l’inserimento di una norma di delega che impegni il Governo a rivedere la materia, per adeguarla alle evoluzioni tecnologiche degli ultimi anni;

– la lettera *n*) dell’articolo 10, comma 3, andrebbe sostituita con la seguente: «*n*) revisione delle procedure di analisi dei mercati per i servizi di comunicazione elettronica, nel perseguimento dell’obiettivo di coerenza del quadro regolamentare comunitario di settore e nel rispetto delle specificità delle condizioni di tali mercati»;

– quanto all’articolo 10, comma 3, sarebbe auspicabile sopprimere interamente la lettera *p*).

RELAZIONE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE
(AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

(Estensore: SCARPA BONAZZA BUORA)

6 ottobre 2010

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per le parti di competenza,

– premesso, relativamente alla struttura della legge comunitaria, che permane la divisione in due Capi fondamentali, di cui il primo contiene le disposizioni di delega al Governo per l’attuazione delle direttive di cui agli allegati A e B, mentre il secondo ha ad oggetto specifiche norme di delega per l’attuazione di determinate direttive;

preso atto che:

– l’allegato A contempla una sola direttiva, la n. 2009/106/CE, avente ad oggetto succhi di frutta e prodotti analoghi, mentre nell’allegato B sono presenti tre direttive di interesse della Commissione, delle quali due, la n. 2009/127/CE e la 2009/128/CE riferite alla materia dei pesticidi, e la 2009/158/CE concernente il commercio di pollame e uova da cova;

– la direttiva 2009/106/CE modifica la direttiva 2001/112/CE, in materia di produzione, composizione ed etichettatura dei succhi di frutta e di altri prodotti analoghi, aggiungendovi l’allegato V, al fine di adeguarsi alla norma del *Codex Alimentarius*. In base a tale norma, il prodotto ottenuto mediante ricomposizione del succo di frutta concentrato viene definito «succo di frutta a base di succo concentrato». La suddetta disposizione stabilisce dei valori minimi per un elenco di succhi di frutta ottenuti da succo concentrato, ora contenuti nel nuovo allegato V;

– le direttive 2009/127/CE e 2009/128/CE dispongono in tema di pesticidi, una sotto l’aspetto delle macchine per l’applicazione, l’altra in riferimento all’uso sostenibile degli stessi;

– la direttiva 2009/127/CE integra la direttiva 2006/42/CE (recepita con decreto legislativo n. 17 del 2010), volta alla determinazione dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute che devono essere rispettati nella progettazione e nella fabbricazione delle macchine immesse sul mercato, al fine di migliorarne il livello di sicurezza. In particolare la direttiva in esame stabilisce i requisiti essenziali di protezione dell’ambiente, applicabili alla progettazione e alla costruzione di nuove macchine utilizzabili per l’applicazione di pesticidi, assicurando che detti

requisiti siano coerenti con quelli della direttiva quadro in materia di manutenzione e ispezione delle macchine;

– la direttiva 2009/128/CE istituisce un quadro per realizzare un uso sostenibile dei pesticidi riducendone i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente e promuovendo l'uso della difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi, quali le alternative non chimiche ai pesticidi. Gli Stati membri dovranno recepire questa direttiva, mettendo in vigore i previsti Piani d'azione nazionale (PAN) entro il 2014, con i quali sono stabiliti due livelli di adeguamento rispetto alla direttiva, uno definito IPM «base» e l'altro «avanzato»;

– per quanto riguarda il programma «IPM base» le aziende avranno a loro disposizione dei documenti di indirizzo al fine di attuare i principi della difesa integrata, rappresentati da linee guida nazionali di difesa integrata, manuale sulle tecniche della difesa integrata e controllo integrato delle infestanti e manuale sulle tecniche di agricoltura biologica. In una fase successiva, ed entro il 2016, tutte le attrezzature irroratrici dei prodotti fitosanitari saranno sottoposte a periodiche ispezioni e controlli;

– tra gli ulteriori elementi introdotti dalla direttiva 2009/128/CE sono da segnalare l'adozione di provvedimenti che assicurino un maggiore rispetto dell'ambiente e della salute anche durante le operazioni concernenti le confezioni e gli imballaggi dei prodotti fitosanitari, l'adozione di provvedimenti orientati alla tutela dell'ambiente acquatico e delle fonti di approvvigionamento di acqua potabile, il divieto di irrogazione aerea, salvo deroghe per casi circoscritti e giustificati;

– la direttiva 2009/158/CE provvede alla codificazione della normativa comunitaria relativa alle norme di polizia sanitaria che disciplinano gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova, al fine di garantire chiarezza e razionalizzazione della disciplina. La finalità ultima si sostanzia nella garanzia di uno sviluppo razionale della produzione di pollame e nell'aumento della produttività del settore, oltre che nella riduzione delle disparità di disciplina esistenti negli Stati membri;

– in particolare la predetta direttiva 2009/158/CE stabilisce dei criteri per l'accreditamento degli stabilimenti di produzione volti a garantire la sicurezza sanitaria delle strutture attraverso controlli restrittivi finalizzati ad evitare rischi di contagio da malattie alle quali il pollame è sensibile. La facoltà di riconoscere e contrassegnare gli stabilimenti che soddisfano le norme tecniche della presente direttiva e di vigilare sul rispetto della loro corretta applicazione è lasciata alle autorità competenti degli Stati membri, con l'obbligo di aggiornare un elenco degli enti riconosciuti. Requisiti di polizia sanitaria sono previsti nello specifico anche per il pollame stesso e le uova sul presupposto che gli stessi prodotti possono essere veicolo principale per la diffusione di malattie contagiose, e vengono inoltre fissate delle norme anche per il trasporto;

– per quanto riguarda la definizione di un regime applicabile alle importazioni provenienti dai paesi terzi, la direttiva per ultimo citata delinea la necessità di compilare un elenco di paesi terzi legittimati alle im-

portazioni sulla base di una verifica dello stato sanitario del pollame e degli altri animali, l'organizzazione e i poteri dei servizi veterinari e la normativa sanitaria vigente, escludendo per prevenzione i paesi contaminati o indenni da troppo poco tempo da malattie contagiose del pollame. La disciplina in questione impone anche per i prodotti provenienti da paesi terzi l'obbligo di un certificato sanitario conforme alla normativa comunitaria, e al contempo consente di adottare tutte le misure appropriate, comprese la macellazione e la distruzione, al momento dell'arrivo del pollame o delle uova sul territorio della Comunità;

formula una relazione favorevole.

RELAZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(Estensore: CURSI)

12 ottobre 2010

La Commissione, esaminato il disegno di legge, approva, per le parti di propria competenza, una relazione favorevole con le seguenti osservazioni:

– con riferimento all’articolo 9, che delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per il riordino della professione di guida turistica, è necessario chiarire il criterio di delega che prevede la determinazione di «aree omogenee del territorio nazionale, particolarmente ricche e complesse sotto il profilo storico-artistico, culturale o ambientale, ai fini della predisposizione di particolari percorsi formativi» che crea di fatto delle «guide specializzate» che dovrebbero essere collegate chiaramente a «siti specifici» di grande rilevanza storico-monumentale. In questo caso sarebbe necessario delegare alle regioni l’individuazione di tali siti, rispetto ai quali sarebbe ragionevole attribuire alla legislazione regionale la definizione dei relativi requisiti professionali, trattandosi di «attività specialistica locale»; a tale proposito, si segnala anche la necessità che il Governo adotti in tempi più rapidi dei dodici mesi previsti l’emanazione del decreto legislativo per il riordino della professione di guida turistica, al fine di poter applicare la nuova normativa a partire dalla prossima stagione turistica estiva;

– con riferimento all’articolo 10, contenente la delega al Governo per il recepimento di direttive in materia di comunicazioni elettroniche, andrebbe chiarito che, anche in Italia, il diritto di accesso a *internet* non deve poter essere limitato in alcun modo, in assenza di un procedimento equo ed imparziale e, soprattutto, di un controllo giurisdizionale efficace e tempestivo;

– per quanto riguarda invece il tema dell’industria degli emoderivati, si raccomanda una sollecita emanazione dei decreti ministeriali di attuazione dell’articolo 40 della legge 4 giugno 2010, n. 96 («Disposizioni

per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009»), recante modifiche alla legge n. 219 del 2005.

RELAZIONE DELLA 11^a COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

(Estensore: GIULIANO)

12 ottobre 2010

La Commissione, esaminato il disegno di legge,

premessi che esso reca le disposizioni con cui la legislazione italiana recepisce le direttive comunitarie nelle varie materie di interesse ed è fornito di 2 allegati (A e B), nei quali sono elencate le direttive comunitarie in scadenza;

osservato che le competenze della Commissione sono ravvisabili nelle direttive 2009/38/CE, 2009/50/CE e 2009/52/CE dell'allegato B;

considerato che obiettivo della direttiva 2009/38/CE è potenziare il diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione transnazionali nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie, attraverso l'istituzione di un comitato aziendale europeo;

valutato che la direttiva 2009/50/CE stabilisce le condizioni e le procedure di ammissione dei lavoratori altamente qualificati, provenienti da Paesi terzi, e definisce le condizioni ed i diritti relativi al soggiorno per un periodo dai 3 mesi ad 1 anno, al pari dei diritti riservati ai cittadini nazionali;

osservato positivamente che la direttiva 2009/52/CE introduce il divieto di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, allo scopo di contrastare il fenomeno dell'immigrazione illegale, introducendo norme relative alle sanzioni da applicare ai datori di lavoro che violano tale divieto ed un sistema di ispezioni efficaci da svolgere sul territorio,

esprime, per quanto di competenza, una relazione favorevole.

Si segnala altresì alla Commissione di merito l'opportunità di raccomandare in particolare al Governo il recepimento di quelle direttive per le quali l'Italia è incorsa in procedure d'infrazione (9 complessivamente riguardanti il settore lavoro e affari sociali), poiché le sanzioni pecuniarie previste da tali infrazioni determinano un ulteriore aggravio per il bilancio dello Stato.

RELAZIONE DELLA 12^a COMMISSIONE PERMANENTE**(IGIENE E SANITÀ)**

(Estensore: D'AMBROSIO LETTIERI)

5 ottobre 2010

La Commissione, esaminato, per le parti di competenza il disegno di legge, approva una relazione favorevole, con le seguenti osservazioni:

1. al fine di dare compiuta attuazione al recepimento della direttiva 2001/83/CE avvenuta con il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sarebbe opportuno e urgente apportare ulteriori modifiche al decreto legislativo succitato che riguardano diverse norme di natura tecnica, in merito a problematiche specifiche e di dettaglio, che vanno dalle preparazioni magistrali, ai prodotti omeopatici, agli allergeni, nonché modifiche nei settori della farmacovigilanza e dell'apparato sanzionatorio;

in particolare,

a) al fine di consentire lo snellimento del procedimento nella fase di vigilanza e controllo delle immissioni in commercio di un medicinale (AIC), si evidenzia la necessità di inserire una modifica al comma 3 dell'articolo 141, nel senso di prevedere oltre alla revoca dell'autorizzazione dell'immissione in commercio di un medicinale (AIC) in casi di non rispetto delle norme di cui al comma 3 del citato articolo, anche la sospensione in casi di lievi irregolarità sanabili in un congruo periodo di tempo;

b) si valuti l'opportunità di una revisione del testo vigente dell'articolo 20, comma 1, relativo ai medicinali omeopatici, in quanto l'attuale formulazione consente il mantenimento in commercio di prodotti non sicuri visto che attualmente il richiedente non è tenuto a garantire il minimo di informazioni necessarie per la registrazione semplificata;

c) all'articolo 5, comma 1, la parola «industrialmente» pone un problema interpretativo e non consente di collocare nell'esatto ambito di applicazione delle norme sulla produzione dei medicinali le preparazioni «magistrali» eseguite al di fuori delle farmacie;

d) si reputa opportuno garantire, per gli allergeni usati nell'ambito delle preparazioni magistrali, una regolamentazione con norme specifiche in modo da assicurare un livello di qualità, efficacia e assenza di rischio uguale a quello di altri allergeni autorizzati all'immissione in commercio;

e) quanto alla produzione di sostanze attive (API) finalizzata alla sperimentazione clinica, si valuti l'opportunità di introdurre procedure

autorizzative più rapide rispetto ai procedimenti previsti per le normali autorizzazioni di materie prime, al fine di allinearsi al resto dell'Europa e dare alle aziende italiane maggiori opportunità di sviluppare i propri prodotti, aumentandone in tal modo la concorrenzialità;

f) è necessario inoltre, per le sanzioni applicabili in materia riservata alla competenza statale, individuare i ruoli e le competenze, al fine di riempire un vuoto normativo che si è creato con il recepimento del codice comunitario, in cui attualmente non è attribuita con chiarezza la potestà sanzionatoria in relazione alle violazioni amministrative delle disposizioni in materia farmaceutica in palese contrasto con il principio di effettività delle sanzioni;

g) si rende opportuna l'abrogazione dell'obbligo, da parte delle aziende farmaceutiche titolari di AIC di medicinali e delle aziende responsabili della commercializzazione dei medicinali, di trasmettere trimestralmente per via informatica i dati di vendita dei medicinali, obbligo sanzionato espressamente dal comma 23 dell'articolo 148, in quanto risulta necessaria l'armonizzazione delle norme nazionali in coerenza con la normativa comunitaria;

2. sulla base della necessità di armonizzare le norme nazionali in materia di sangue ed emoderivati alle direttive europee sui medicinali (2001/83/CE) e sul sangue (2002/98/CE) e di aggiornare l'attribuzione delle funzioni istituzionali svolte dai vari attori preposti (Ministero, AIFA e Centro Nazionale Sangue) si suggerisce di modificare gli articoli 10, 12 e 16 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, al fine di attribuire con chiarezza ai soggetti istituzionali coinvolti, una serie di attività di valutazione e controllo delle aziende farmaceutiche e dei medicinali emoderivati;

3. in attesa della revisione della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001 e dell'approvazione e ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa che introduce la fattispecie di «crimine farmaceutico» (*Medicrime*), si segnala l'esigenza di un coordinamento sovranazionale al fine di una migliore e più efficace armonizzazione normativa volta a contrastare la contraffazione farmaceutica.

RELAZIONE DELLA 13^a COMMISSIONE PERMANENTE
(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)

(Estensore: ALICATA)

20 ottobre 2010

La Commissione, esaminato il disegno di legge,

esprime relazione favorevole con le seguenti osservazioni:

appare opportuno che il Governo recepisca con rapidità le direttive di cui agli allegati A e B dando completa, fedele e puntuale attuazione alle disposizioni da esse recate;

il Governo deve adoperarsi, anche attraverso un'opera di impulso e in un contesto di leale collaborazione con le autonomie locali, al fine di scongiurare l'instaurarsi di situazioni, riconducibili alle amministrazioni centrali dello Stato o alle regioni e agli enti locali, tali da determinare l'apertura di procedure di infrazione.

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

(Estensore: Senatore VACCARI)

28 settembre 2010

La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge, in corso di esame presso la 14^a Commissione del Senato, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010;

esprime

RELAZIONE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia precisato che all'articolo 5, in relazione ai testi unici o codici di settore riguardanti principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, o in altre materie di interesse delle regioni, i relativi schemi di decreto legislativo siano sottoposti al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

2) all'articolo 9, sia previsto che il decreto legislativo per il riordino della professione di guida turistica sia adottato previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di considerare l'introduzione di misure che consentano una più ampia ed incisiva partecipazione delle regioni e delle province autonome alla formazione degli atti comunitari e dell'Unione europea.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

—

CAPO I

**DISPOSIZIONI GENERALI
SUI PROCEDIMENTI PER
L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI
COMUNITARI**

Art. 1.

*(Delega al Governo per l'attuazione
di direttive comunitarie)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di due mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e B, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive medesime. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui termine così determinato sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

CAPO I

**DISPOSIZIONI GENERALI
SUI PROCEDIMENTI PER
L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI
COMUNITARI**

Art. 1.

*(Delega al Governo per l'attuazione
di direttive comunitarie)*

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

l'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B, nonché quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A che prevedono il ricorso a sanzioni penali, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la pro-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

cedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

6. I decreti legislativi, relativi alle direttive elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

7. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, se attengono a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 11, comma 8, della citata legge n. 11 del 2005.

8. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi adottati a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee, ogni sei mesi, informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse, da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

9. Il Governo, ove non intenda conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

Art. 2.

(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa)

1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al capo II, e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;

c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledono o espongono a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 2.

(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa)

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati nei periodi precedenti. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

1981, n. 689. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque sono coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

h) quando non sono d'ostacolo i diversi termini di recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi.

Art. 3.

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie)

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della citata legge n. 400 del 1988, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, della presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie)

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell'articolo 1.

Art. 4.

(Oneri relativi a prestazioni e controlli)

1. In relazione agli oneri per prestazioni e controlli, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 2-bis, della citata legge n. 11 del 2005, e successive modificazioni.

Art. 5.

(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie)

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le modalità e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le altre norme legislative vigenti nelle stesse materie. qualora i testi unici o i codici di settore riguardino i principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione o in altre materie di interesse delle regioni, i relativi schemi di decreto legislativo sono sottoposti al parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

(Oneri relativi a prestazioni e controlli)

Identico

Art. 5.

(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie)

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

2. I testi unici e i codici di settore di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Le disposizioni contenute nei testi unici o nei codici di settore non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI E PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA

Art. 6.

(Repertorio nazionale dei dispositivi medici)

1. All'articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d), le parole: «contributo pari al 5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «contributo pari a 5,5 per cento»;

b) alla lettera e), le parole da: «Per l'inserimento delle informazioni» fino a: «manutenzione del repertorio generale di cui alla lettera a)» sono soppresse.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI E PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA

Art. 6.

(Repertorio nazionale dei dispositivi medici)

Identico

Art. 7.

*(Modifiche al codice del consumo
in materia di servizi finanziari a distanza)*

1. Al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 67-*quinquies*, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) l'identità del rappresentante del fornitore stabilito nello Stato membro di

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 7.

(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM))

1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, il Governo è tenuto al rispetto, oltre che dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, in quanto compatibili, anche dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto ed integrale

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

residenza del consumatore e l'indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e rappresentante, quando tale rappresentante esista»;

***b)* all'articolo 67-duodecies, comma 5, lettera c), le parole: «, nonché ai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per i quali si sia verificato l'evento assicurato» sono soppresse;**

***c)* all'articolo 67-terdecies, comma 4, le parole: «entro quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quanto prima, e al più entro trenta giorni»;**

***d)* all'articolo 67-terdecies, comma 5, le parole: «entro quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quanto prima, e al più entro trenta giorni».**

Art. 8.

(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM))

1. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

recepimento della direttiva e delle relative misure di esecuzione nell'ordinamento nazionale, confermando, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria e attribuendo le competenze e i poteri di vigilanza alla Banca d'Italia e alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) secondo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del citato testo unico;

b) prevedere, in conformità alla disciplina della direttiva in esame, le necessarie modifiche alle norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, per consentire che una società di gestione del risparmio possa istituire e gestire fondi comuni di investimento armonizzati in altri Stati membri e che una società di gestione armonizzata possa istituire e gestire fondi comuni di investimento armonizzati in Italia;

c) prevedere, in conformità alle definizioni e alla disciplina della direttiva in esame, le opportune modifiche alle norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 concernenti la libera prestazione dei servizi e la libertà di stabilimento delle società di gestione armonizzate anche al fine di garantire che una società di gestione armonizzata operante in Italia sia tenuta a rispettare le norme italiane in materia di costituzione e di funzionamento dei fondi comuni di investimento armonizzati, e che la prestazione in Italia del servizio di gestione collettiva del risparmio da parte di succursali delle società di gestione armonizzate avvenga nel rispetto delle regole di comportamento stabilite nel citato testo unico;

d) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, in relazione alle rispettive competenze, i poteri di vigilanza e di indagine previsti dall'articolo 98 della citata direttiva 2009/65/CE, secondo i criteri e le modalità previsti dall'articolo 187-*octies* del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e successive modificazioni;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

e) modificare, ove necessario, il citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 per recepire le disposizioni della direttiva in materia di fusioni transfrontaliere di OICVM e di strutture *master-feeder*;

f) introdurre norme di coordinamento con la disciplina fiscale vigente in materia di OICVM;

g) ridefinire con opportune modifiche, in conformità alle definizioni e alla disciplina della citata direttiva 2009/65/CE, le norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 concernenti l'offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento armonizzati;

h) attuare le misure di tutela dell'investitore secondo quanto previsto dalla direttiva, in particolare con riferimento alle informazioni per gli investitori, adeguando la disciplina dell'offerta al pubblico delle quote o azioni di OICVM aperti;

i) prevedere l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle regole dettate nei confronti delle società di gestione del risparmio armonizzate in attuazione della direttiva, in linea con quelle già stabilite dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e nei limiti massimi ivi previsti, in tema di disciplina degli intermediari;

l) prevedere, in conformità alle definizioni, alla disciplina della citata direttiva 2009/65/CE e ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione comunitaria, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica **e le amministrazioni interessate devono svolgere le attività previste con le risorse**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 8.

(Nomenclatura europea di Roma capitale)

1. Nell'ambito della nomenclatura europea delle unità territoriali per la statistica, al territorio di «Roma Capitale» è riconosciuta la qualifica di livello NUTS 2.

Art. 9.

(Delega al Governo per il riordino normativo della disciplina della professione di guide turistiche)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le modalità di cui all'articolo 1 ed al comma 2 del presente articolo, un decreto legislativo per il riordino della professione di guida turistica, con particolare riguardo ai titoli ed ai requisiti per l'esercizio della professione sulla base dei seguenti criteri:

- a) individuare i principi fondamentali concernenti la definizione e la disciplina del profilo professionale di guida turistica;
- b) prevedere percorsi formativi omogenei per l'esercizio della professione;
- c) prevedere modalità attuative uniformi per il conseguimento dell'idoneità all'esercizio della professione;
- d) determinare le aree omogenee del territorio nazionale, particolarmente ricche e complesse sotto il profilo storico-artistico, culturale o ambientale, ai fini della predisposizione di particolari percorsi formativi;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 9.

(Nomenclatura europea di Roma capitale)

Identico

Art. 10.

(Delega al Governo per il riordino normativo della disciplina della professione di guide turistiche)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, **nel rispetto degli statuti delle regioni ad autonomia speciale e delle relative norme di attuazione** e con le modalità di cui all'articolo 1 ed al comma 2 del presente articolo, un decreto legislativo per il riordino della professione di guida turistica, con particolare riguardo ai titoli ed ai requisiti per l'esercizio della professione sulla base dei seguenti criteri:

- a) *identica;*
- b) *identica;*
- c) *identica;*
- d) *identica;*

e) prevedere le modalità con cui le amministrazioni locali possono avvalersi,

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

e) indicare un appropriato periodo transitorio per consentire l'ordinato ed organico adeguamento della normativa vigente.

2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per le politiche europee e con il Ministro della giustizia, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché quello delle competenti Commissioni parlamentari.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e delle procedure di cui al comma 2, il Governo può emanare disposizioni integrative o correttive del decreto di cui al comma 1.

4. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.

5. Dall'attuazione dei decreti di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati provvedono ai compiti di cui ai predetti decreti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

per la promozione del proprio territorio e dei siti museali dello stesso, di associazioni di volontariato, costituite e formate con finalità di promozione storica, culturale, paesaggistica e ambientale locale, che operino in convenzione con le pubbliche amministrazioni;

f) identica.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti **ed è consentito alle amministrazioni locali di continuare ad avvalersi per le proprie iniziative promozionali delle associazioni di volontariato che già operano nel territorio di riferimento.**

5. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 10.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione delle direttive 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di comunicazioni elettroniche)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1 della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a recepire la direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori, e a recepire la direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati attraverso l'adeguamento e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia di comunicazioni elettroniche, di protezione dei dati personali e di tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e di apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 11.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione delle direttive 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di comunicazioni elettroniche)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

anche mediante le opportune modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269.

3. I medesimi decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 2 e 3, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) garanzia di accesso al mercato con criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità;

b) rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, nell'ambito dei procedimenti restrittivi dell'accesso alle reti di comunicazione elettronica;

c) gestione efficiente, flessibile e coordinata dello spettro radio, senza distorsioni della concorrenza ed in linea con i principi di neutralità tecnologica e dei servizi, nel rispetto degli accordi internazionali pertinenti, nonché nel prioritario rispetto di obiettivi d'interesse generale o di ragioni di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa;

d) possibilità di introdurre, in relazione alle ipotesi di cui alla lettera c), limitazioni proporzionate e non discriminatorie in linea con quanto previsto nelle direttive in recepimento e, in particolare, dei tipi di reti radio e di tecnologie di accesso senza filo utilizzate per servizi di comunicazione elettronica, ove ciò sia necessario, al fine di evitare interferenze dannose; proteggere la salute pubblica dai campi elettromagnetici; assicurare la qualità tecnica del servizio; assicurare la massima condivisione delle radiofrequenze; salvaguardare l'uso efficiente dello spettro; conseguire obiettivi di interesse generale;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

e) rafforzamento delle prescrizioni in materia di sicurezza ed integrità delle reti;

f) rafforzamento delle prescrizioni a garanzia degli utenti finali, in particolare dei disabili, degli anziani, dei minori e dei portatori di esigenze sociali particolari, anche per ciò che concerne le apparecchiature terminali;

g) rafforzamento delle prescrizioni sulla trasparenza dei contratti per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica, in tema di prezzi, qualità, tempi e condizioni di offerta dei servizi, anche con l'obiettivo di facilitare la loro confrontabilità da parte dell'utente e l'eventuale cambio di fornitore;

h) rafforzamento delle prescrizioni in tema di sicurezza e riservatezza delle comunicazioni, nonché di protezione dei dati personali;

i) individuazione, per i rispettivi profili di competenza, del Garante per la protezione dei dati personali e della Direzione nazionale antimafia quali autorità nazionali ai fini dell'articolo 15, paragrafo 1-ter, della citata direttiva 2002/58/CE;

l) adozione di misure volte a promuovere investimenti efficienti e innovazione nelle infrastrutture di comunicazione elettronica, anche attraverso disposizioni relative alla condivisione o alla coubicazione delle stesse e che, nella definizione degli obblighi di accesso, tengano debitamente conto dei rischi degli investimenti sostenuti dalle imprese;

m) previsione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti relative alla concessione del diritto di installazione di infrastrutture al fine di promuovere un efficiente livello di concorrenza;

n) revisione delle procedure di analisi dei mercati e definizione degli obblighi regolamentari per i servizi di comunicazione elettronica, nel perseguimento dell'obiettivo di coerenza del quadro regolamentare comunitario di settore e nel rispetto delle specificità delle condizioni di mercato nazionali e subnazionali;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

o) promozione di un efficiente livello di concorrenza infrastrutturale, al fine di conseguire un'effettiva concorrenza nei servizi al dettaglio;

p) valutazione della proporzionalità degli obblighi regolamentari tenendo conto della diversità delle condizioni di concorrenza a livello subnazionale;

q) definizione del riparto di attribuzioni tra Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e Garante per la protezione dei dati personali, nell'adempimento delle funzioni previste dalle direttive di cui al comma 1, nel rispetto del quadro istituzionale e delle funzioni e dei compiti del Ministero dello sviluppo economico, fatta salva la competenza generale della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e quella del Ministero per i beni e le attività culturali;

r) revisione delle sanzioni e degli illeciti già previsti nelle materie di cui al comma 1 del presente articolo, con particolare riguardo alle previsioni di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al citato decreto legislativo n. 259 del 2003, e alla legge 28 marzo 1991, n. 109. Alla revisione si provvede nel rispetto dei principi e criteri generali di cui alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, prevedendo sanzioni amministrative in caso di violazione delle norme introdotte dall'articolo 2 della citata direttiva 2009/136/CE, con il conseguente riassetto del sistema sanzionatorio previsto, in particolare, dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al citato decreto legislativo n. 196 del 2003, anche mediante depenalizzazione;

s) abrogazione espressa di tutte le disposizioni incompatibili con quelle adottate in sede di recepimento.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. All'articolo 33, comma 1, lettera *d-ter*), quarto periodo, della legge 7 luglio 2009, n. 88, le parole: «in favore dell'ente

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

4. Dall'esercizio della presente delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della presente delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 11.

(Delega al Governo per la disciplina della fiducia)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina della fiducia.

2. La disciplina di cui al comma 1, tenuti in considerazione i principali modelli normativi dei Paesi dell'Unione europea, nel rispetto e in coerenza con la normativa comunitaria e con le convenzioni internazionali, e in conformità ai principi e ai criteri direttivi specifici previsti dal comma 6, realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti, anche tributarie.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere perché sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro il termine di sessanta giorni dalla data della ricezione; decorso tale termine, i decreti sono emanati, anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

gestore», sono sostituite dalle seguenti: «in favore del titolare dell'archivio».

5. *identico.*

Art. 12.

(Delega al Governo per la disciplina della fiducia)

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

dal comma 1, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di tre mesi.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 6 e con la procedura di cui al comma 4.

6. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, nell'ambito del titolo III del libro IV del codice civile, la disciplina speciale del contratto di fiducia, quale contratto con cui il fiduciante trasferisce diritti, beni o somme di denaro specificamente individuati in forma di patrimonio separato ad un fiduciario che li amministra, secondo uno scopo determinato, anche nell'interesse di uno o più beneficiari determinati o determinabili;

b) prevedere che il contratto di fiducia venga stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata a pena di nullità;

c) prevedere, quali effetti del contratto di fiducia, la separazione patrimoniale, la surrogazione del fiduciario e l'opponibilità del contratto ai terzi ed ai creditori mediante idonee formalità pubblicitarie riguardanti i diritti ed i beni che costituiscono oggetto della fiducia. In particolare:

1) escludere che, qualora il fiduciario sia una persona fisica, i diritti e i beni oggetto del rapporto siano parte della comunione legale tra coniugi, o cadano in successione;

2) prevedere che il denaro facente parte del patrimonio fiduciario sia versato in un deposito nella disponibilità del fiduciario e che in tale ipotesi il contratto di fiducia, fermo restando il vincolo di forma di cui alla lettera b), si perfezioni con il versamento dell'intero importo;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

d) dettare una disciplina specifica per:

1) la fiducia a scopo di garanzia, quale contratto con cui si garantiscono crediti determinati o determinabili, con previsione, in quest'ultimo caso, dell'importo massimo garantito. In particolare prevedere:

1.1) che risulti dal contratto, a pena di nullità, il debito garantito e il valore del bene trasferito in garanzia;

1.2) che il contratto possa essere concluso esclusivamente con un fiduciante che agisce per scopi inerenti alla propria attività professionale o imprenditoriale;

1.3) che la fiducia possa essere destinata a garantire debiti diversi da quelli per cui era stata originariamente costituita, qualora l'atto costitutivo preveda tale possibilità e purché si tratti di crediti derivanti da rapporti già costituiti ovvero da costituirsi entro limiti temporali specificamente determinati;

1.4) la nullità di qualunque patto che abbia per oggetto o per effetto di liberare il fiduciario dall'obbligo di corrispondere al beneficiario o, se diversamente previsto dal titolo, al fiduciante, il saldo netto risultante dalla differenza tra il valore dei beni costituenti la garanzia e l'ammontare del debito garantito, all'epoca della escussione della garanzia;

1.5) la disciplina per il caso in cui i beni concessi in garanzia, anche nell'ipotesi di complesso di beni o altri elementi aziendali, siano sostituiti nel corso del rapporto, disponendo in particolare che il valore dei beni sostitutivi non possa essere superiore a quello dei beni sostituiti e che, qualora lo sia, la garanzia non si estenda oltre il valore del bene originario;

2) il contratto di fiducia a scopo assistenziale, prevedendo che il valore dei beni conferiti non possa eccedere i bisogni del beneficiario e facendo salve le disposizioni a tutela dei diritti dei legittimari. Tali di-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

sposizioni non si applicano qualora il beneficiario sia una persona disabile;

e) disciplinare i diritti, gli obblighi e i poteri del fiduciario e del fiduciante, o del terzo che sia nominato per far valere gli obblighi del fiduciario;

f) disciplinare l'opponibilità ai terzi aventi causa delle eventuali limitazioni apposte ai poteri del fiduciario e l'obbligo di rendiconto;

g) disciplinare la cessazione del fiduciario dall'incarico, prevedendo la possibilità di sua sostituzione anche da parte del giudice e l'ingresso del nuovo fiduciario nella titolarità dei beni oggetto del rapporto;

h) disciplinare la durata del contratto, la revoca e la rinuncia del fiduciario, nonché la possibilità di nominare da parte del giudice, in caso di urgenza, un fiduciario provvisorio;

i) disciplinare le cause di scioglimento del contratto di fiducia, prevedendo tra di esse l'unanime deliberazione di tutti i beneficiari, purché pienamente capaci di agire;

l) determinare i casi in cui gli effetti del contratto di fiducia possono derivare dalla sentenza del giudice;

m) prevedere che la disciplina della fiducia si applichi anche qualora gli effetti di questa derivino da testamento, salva la disciplina contenuta nell'articolo 627 del codice civile;

n) prevedere che la disciplina della fiducia si applichi anche nell'ipotesi in cui il titolare di beni se ne dichiara fiduciario per il perseguimento di uno scopo nell'interesse di terzi beneficiari;

o) dettare norme di coordinamento e, ove necessario per la realizzazione dei principi e criteri direttivi di cui alle lettere da *a)* a *n)*, di deroga alla disciplina di tutela dei creditori, alla disciplina sul contratto a favore di terzo, alla disciplina sulla cessione dei crediti futuri ed alla disciplina degli strumenti finanziari;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

p) dettare norme di coordinamento e, ove necessario per la realizzazione dei principi e criteri direttivi di cui alle lettere da *a)* a *o)*, di deroga alla disciplina fallimentare, regolando in particolare la possibilità per il curatore fallimentare di concludere il contratto di fiducia al fine di agevolare il riparto dell'attivo tra i creditori;

q) assicurare, in ogni caso, il coordinamento con le norme vigenti in materia di antiriciclaggio, antimafia, conflitto di interessi ed a tutela dell'ordine pubblico;

r) dettare, ove necessario, norme di coordinamento con la disciplina fiscale vigente in materia di *trust*.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 13.

(Qualità delle acque destinate al consumo umano)

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano, nel punto in cui sono imbottigliate o introdotte nei contenitori».

2. Conseguentemente è abrogata la lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 27.

Art. 14.

(Modifiche al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. Procedura d'infrazione n. 2008/4908)

1. Il comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, conver-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

tito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è abrogato.

2. All'articolo 01, comma 2-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1» e dopo le parole: «con licenza» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione di quelle rilasciate dalle autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali».

3. All'articolo 03, comma 4-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, le parole: «Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 01, comma 2,» sono soppresse.

Art. 15.

(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010)

1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto per quanto concerne l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi, il Governo è tenuto, oltre che al rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, in quanto compatibili, anche a determinare un periodo di validità delle disposizioni di attuazione della direttiva non inferiore a trenta mesi e che comunque non vada oltre il 30 giugno 2015.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. In ragione della finalità della direttiva 2010/23/UE di evitare frodi in materia di imposta sul valore aggiunto e in ragione della similarità ai fini dell'imposta sul valore aggiunto delle transazioni aventi ad oggetto le quote di emissioni di gas a effetto serra definite all'articolo 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e le altre unità che possono essere utilizzate per conformarsi alla stessa direttiva, disciplinate dalla direttiva 2010/23/UE, con le transazioni aventi ad oggetto i diritti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, rilasciati nell'ambito dell'applicazione delle direttive di cui al comma 5 dell'articolo 11 del medesimo decreto legislativo e i titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro delle attività produttive 20 luglio 2004, recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79» e di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro delle attività produttive del 20 luglio 2004, recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164», pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 1° settembre 2004, il Governo è delegato ad adottare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, misure volte ad evitare frodi fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto, nel rispetto dei principi e dei criteri previsti dalla direttiva 2010/23/UE per i diritti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, rilasciati nell'ambito dell'applicazione delle direttive di cui al

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

comma 5 dell'articolo 11 del medesimo decreto legislativo e per i titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 10 del citato decreto del Ministro delle attività produttive 20 luglio 2004, adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e di cui all'articolo 10 del citato decreto del Ministro delle attività produttive 20 luglio 2004, adottato ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

3. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 2 è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte del Consiglio dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.

Art. 16.

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009)

1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per dare attuazione alla direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalla stessa direttiva e nel rispetto dei principi contenuti nella medesima nonché nelle posizioni comuni 2003/468/PESC del Consiglio e 2008/944/PESC del Consiglio, rispettivamente del 23 giugno 2003 e dell'8 dicembre 2008.

2. La delega di cui al comma 1 deve essere esercitata in conformità ai principi di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro per

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

le politiche europee, di concerto con i Ministri per la semplificazione normativa, degli affari esteri, della difesa, della giustizia, dell'interno e dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, con le modalità e le procedure di cui all'articolo 1 con particolare riferimento, in ragione della materia trattata, al parere delle competenti Commissioni parlamentari e nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 2 e 3, prevedendo, ove necessario, semplificazioni di natura organizzativa e amministrativa, nonché ulteriori fattispecie sanzionatorie di natura amministrativa nel rispetto dei principi di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185.

4. Con uno o più regolamenti si provvede ai fini dell'esecuzione ed attuazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, con le modalità e le scadenze temporali ivi previste.

5. Gli oneri relativi alle autorizzazioni per le forniture e ai controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, sono posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al presente comma sono determinate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli introiti derivanti dal pagamento delle tariffe determinate ai sensi del presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che rilasciano le citate autorizzazioni ed effettuano i controlli previsti dal presente articolo.

6. I tempi di rilascio dei pareri tecnici e delle autorizzazioni connessi alle attività di

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

certificazione di cui alla direttiva 2009/43/CE sono disciplinati secondo i principi di semplificazione e trasparenza di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, non potendo, comunque, superare la durata massima di trenta giorni.

Art. 17.

(Gestione della qualità delle acque di balneazione in attuazione dell'articolo 10 della direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006)

1. L'articolo 13 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, recante attuazione della direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - *(Cooperazione per le acque transfrontaliere e interregionali)* - 1. Se il bacino idrografico comporta un impatto transfrontaliero sulla qualità delle acque di balneazione, lo Stato italiano collabora con gli altri Stati dell'Unione europea interessati nel modo più opportuno per attuare il presente decreto, anche tramite scambio di informazioni e un'azione comune per limitare tale impatto.

2. Se il bacino idrografico comporta un impatto sulla qualità delle acque di balneazione che coinvolge più regioni e province autonome, gli enti interessati collaborano ai sensi del comma 1».

Art. 18.

(Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 29 ottobre 2009, resa nella causa C-249/08)

1. Al fine di adeguare la normativa nazionale alla sentenza della Corte di giu-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

stizia delle Comunità europee del 29 ottobre 2009, resa nella causa C-249/08, all'articolo 27 della legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «dell'articolo 15, lettere a) e b),» sono inserite le seguenti: «e dell'articolo 26, comma 8,»;

b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «apparecchi di pesca usati» sono inserite le seguenti: «ovvero detenuti».

(Segue: *Testo d’iniziativa del Governo*)

ALLEGATO A

(*Articolo 1, commi 1 e 3*)

2009/106/CE della Commissione, del 14 agosto 2009, recante modifica della direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ALLEGATO A
(Articolo 1, commi 1 e 3)

Identica.

2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi.

2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia.

2010/60/UE della Commissione, del 30 agosto 2010, che dispone deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

ALLEGATO B

(Articolo 1, commi 1 e 3)

2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.

2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati.

2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ALLEGATO B

(Articolo 1, commi 1 e 3)

2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica le direttive del Consiglio 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

2009/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull'assicurazione degli armatori per i crediti marittimi.

Identica.

2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa.

Identica.

Identica.

Identica.

2009/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE, 78/855/CEE e 82/891/CEE e la direttiva 2005/56/CE per quanto riguarda gli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE.

2009/113/CE della Commissione, del 25 agosto 2009, recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida.

2009/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio.

2009/127/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi.

2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori.

2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica.

2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova.

2009/162/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che modifica varie disposizioni della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

2010/18/UE del Consiglio, dell'8 marzo 2010, che attua l'accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESS EUROPE, UEAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34/CE.

(Segue: *Testo d’iniziativa del Governo*)

2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto per quanto concerne l’applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell’inversione contabile alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi.

2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identica.

Identica.

2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti.

2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE.

2010/36/UE della Commissione, del 1° giugno 2010, che modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri.

2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto.

2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti.

